



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 02 OTT. 2015

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Mantova  
Via Ilaria Alpi, 4  
46100 MANTOVA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 191/2015\_Tirocinio*

Con il quesito formulato in data 31 luglio 2015 si domanda qual è la procedura da seguire per la gestione dei tirocinanti che hanno terminato i 18 mesi di tirocinio.

A tal proposito si osserva che in presenza di tirocini che soddisfino i requisiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Ordine - dopo aver sollecitato la consegna del libretto da parte del tirocinante ed accertato il regolare svolgimento del tirocinio - dovrà deliberare in merito al suo compimento. Il libretto consegnato al compimento del tirocinio deve rimanere agli atti della segreteria dell'Ordine e non va riconsegnato al tirocinante.

La cancellazione d'ufficio dal registro a seguito dell'adozione della delibera di compiuto tirocinio dovrà essere disposta soltanto per i tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio prima del 16 agosto 2012 (art. 12, D.M. 7 agosto 2009, n. 143). Coloro che, invece, hanno iniziato il tirocinio a partire dal 16 agosto 2012 (data dalla quale ai tirocinanti si applicano le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) dovranno rimanervi iscritti per i 5 anni successivi al completamento del tirocinio<sup>1</sup> (art. 6, comma 12 D.P.R. citato). Durante il periodo di permanenza nel registro del tirocinio per i 5 anni previsti dal D.P.R. 137 citato non è necessaria la compilazione del libretto, in quanto il tirocinio è a tutti gli effetti concluso.

Con i migliori saluti.

  
Francesca Maione

<sup>1</sup> Sul momento di decorrenza dei 5 anni di permanenza nel registro si veda l'informativa n. 3/2014.